

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 14 aprile 2010

Prezzo € 1,20
(IVA compresa)

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

SERVIZIO SERVIZI INNOVATIVI ALLE IMPRESE E DIFFUSIONE DELL'INNOVAZIONE

POR FESR 2007-2013. Fondo Unico Attività Produttive. Approvazione e pubblicazione bando per la presentazione di progetti per la costituzione di Poli di Innovazione. (Determinazione dirigenziale 23 marzo 2010, n. 2458).

REGIONE UMBRIA – GIUNTA REGIONALE

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA COSTITUZIONE DI POLI DI INNOVAZIONE

*Fondo Unico Regionale per le attività produttive
POR FESR 2007 2013 Asse I*

Indice

	Pag.	3
Art. 1 Riferimenti normativi e programmatici	»	3
Art. 2 Dotazione finanziaria e fonti di finanziamento.....	»	3
Art. 3 Obiettivi primari dei Poli di innovazione	»	3
Art. 4 Piattaforme tecnologiche di riferimento dei Poli	»	4
Art. 5 Caratteristiche dei Poli	»	4
Art. 6 Struttura giuridica dei Poli d'innovazione	»	5
Art. 7 Tipologie di costi ammissibili	»	5
Art. 8 Principi, intensità, forma e ammontare massimo dell'aiuto.....	»	7
Art. 9 Divieto di cumulo.....	»	7
Art. 10 Procedura di presentazione e selezione delle candidature.....	»	7
Art. 11 Assistenza tecnica.....	»	11
Art. 12 Relazioni tecnico-economiche sulle attività del Polo.....	»	11
Art. 13 Verifiche sul funzionamento dei Poli.....	»	11
Art. 14 Forma e modalità di erogazione dei finanziamenti.....	»	12
Art. 15 Modalità e termini di rendicontazione dei Poli	»	13
Art. 16 Validità temporale della misura d'aiuto	»	13
Art. 17 Connessione con altre misure di intervento del P.O.R. FESR 2007-2013.....	»	13
Art. 18 Controlli e revoche del contributo.....	»	14
Art. 19 Monitoraggio.....	»	14
Art. 20 Tutela della privacy	»	14
Art. 21 Clausola Deggendorf.....	»	15

Art.1
Riferimenti normativi e programmatici

1. Regolamenti e norme comunitarie:

- n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013;
- n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (d'ora in avanti F.E.S.R.);
- n. 1828/2006, che definisce le modalità attuative dei Fondi;
- Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione adottata con comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01, in vigore dal 1 gennaio 2007 (d'ora in avanti: "Disciplina");

2. Regimi di aiuto e norme nazionali:

- Decreto legislativo 123/98 per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
- Regime N. 302/2007, notificato alla Commissione U.E. a cura dello Stato italiano ed approvato da quest'ultima con decisione C (2007) 6461 del 12 dicembre 2007;
- decreto 27 marzo 2008, n. 87 "Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E) 27 giugno 2008, n. 4390.

3. Atti e documenti regionali:

- POR FESR 2007/2013;
- Delibera di Giunta regionale del 27 luglio 2009 n. 1116;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 15/02/2010, n. 226, recante la definizione del programma per l'individuazione e l'attuazione di specifici Poli di innovazione e la definizione dei principi generali del Bando destinato ai Poli di innovazione.

Art. 2
Dotazione finanziaria e fonti di finanziamento

1. Il presente Bando, ai sensi di quanto disposto con DGR 1116/2009, prevede una dotazione finanziaria programmaticamente stabilita in 5.000.000 di euro, a valere sull'Asse 1 – Innovazione del P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013 e sul Fondo Unico Regionale per le attività produttive.
2. Tale dotazione potrà essere incrementata anche a valere su fondi FAS ovvero altre assegnazioni di origine nazionale o comunitaria.

Art. 3
Obiettivi primari dei Poli di innovazione

1. Il bando è finalizzato alla costituzione sul territorio regionale di "Poli di innovazione".
2. Ai sensi del punto 2.2, lettera m), della Disciplina e dell'art. 2 comma 4 lettera h) del Decreto M.I.S.E. 27/3/2008 n. 87, i Poli di innovazione sono "Raggruppamenti di imprese indipendenti, start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di ricerca attivi in un particolare settore, e destinati a stimolare l'attività innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il Polo".
3. Il Polo di innovazione (di seguito Polo) è una struttura di coordinamento sinergico tra i diversi attori del processo innovativo caratteristico di una specifica piattaforma tecnologica, di un settore o di un comparto produttivo.

4. Il Polo è, altresì, una struttura finalizzata a mettere a disposizione:

- servizi ad alto valore aggiunto,
- infrastrutture per l'innovazione e la ricerca,
- piattaforme di cooperazione tecnica, testing e networking per progetti collaborativi.

5. Gli obiettivi primari del Polo sono:

- favorire l'ampliamento delle competenze delle imprese regionali attraverso la partecipazione ai processi di innovazione delle specifiche piattaforme tecnologiche in coerenza con gli indirizzi nazionali e comunitari;
- recepire e interpretare le esigenze tecnologiche delle imprese;
- favorire la condivisione della conoscenza e la convergenza degli investimenti su nuove traiettorie di sviluppo di prodotti o servizi innovativi, nonché contribuire al trasferimento intersettoriale di conoscenza tecnologica;
- favorire l'investimento e l'utilizzo in comune di installazioni, attrezzature di laboratorio ed in generale infrastrutture di ricerca, sperimentazione, prova e certificazione; nonché asset innovativi intangibili;
- favorire la mobilità del capitale umano tra imprese o tra sistema della ricerca ed imprese;
- favorire la partecipazione delle imprese alle comunità ed alle reti internazionali di ricerca scientifica ed industriale più avanzate;
- recepire e interpretare le esigenze formative delle imprese, con l'obiettivo di migliorare le competenze tecnologiche e manageriali delle imprese associate al Polo;
- favorire l'ampliamento del numero dei ricercatori impegnati sulle piattaforme individuate;
- favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità;
- favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese associate al Polo;
- favorire l'attrazione di investimenti produttivi sul territorio regionale.

Art. 4

Piattaforme tecnologiche di riferimento dei Poli

1. La Giunta regionale con proprio atto programmatico n. 226/2010, già richiamato, ha individuato l'elenco di piattaforme tecnologico-applicative nell'ambito delle quali è promossa la costituzione dei Poli:

- 1) Efficienza Energetica e Fonti Rinnovabili;
- 2) Scienze della vita;
- 3) Meccanica Avanzata e Meccatronica, con particolare riferimento, non esclusivo, alle tecnologie ed ai sistemi per la mobilità e l'aerospazio;
- 4) Materiali speciali e micro e nano tecnologie.

2. Le candidature finalizzate all'attivazione di un Polo di innovazione ed all'accesso ai benefici previsti dal presente bando possono essere presentate solo con riferimento alle piattaforme sopra specificate.

3. Per ciascuna delle suddette piattaforme la Regione concede finanziamenti di cui al presente Bando ad un unico Polo di innovazione, con possibili articolazioni tematiche al proprio interno, gestito da un unico soggetto giuridico.

Art. 5

Caratteristiche dei Poli

1. I Poli devono essere costituiti da un numero di imprese non inferiore a 8 (otto). La stessa impresa può essere aggregata a più Poli.
2. Fanno, inoltre, parte del Polo anche soggetti giuridici diversi dalle imprese, quali Università e Centri di ricerca ed altri soggetti aventi finalità coerenti previste per i Poli di innovazione.

3. Nei cinque anni successivi alla costituzione del Polo il numero minimo di imprese non potrà essere modificato.
4. Le imprese e altri soggetti inizialmente non aggregati al Polo possono comunque richiedere l'aggregazione in fase successiva. In ogni caso le forme giuridiche con cui si costituiscono i poli debbono prevedere l'accesso a tutte le imprese e i soggetti richiedenti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 comma 1 del presente bando.
5. Le imprese e i soggetti aggregati al Polo di innovazione definiscono congiuntamente le strategie di investimento e sviluppo del Polo stesso.
6. La partecipazione ad un Polo di innovazione dà alle imprese la possibilità di usufruire dei servizi e delle infrastrutture forniti o messi a disposizione dal Polo.

Art. 6 **Struttura giuridica dei Poli d'innovazione**

1. Il Polo si costituisce nella forma giuridica di Consorzio, società consortile o società di capitali, o in altra forma giuridica che garantisca il raggiungimento degli obiettivi del presente bando e il loro mantenimento nel tempo.
2. Il Polo, nella forma giuridica prescelta, è il soggetto unico destinatario dei contributi di cui al presente Bando.
3. Ai fini del presente Bando, il Polo, persona giuridica nelle forme sopra indicate, si identifica e coincide con la figura del soggetto gestore.
4. Nel caso di Polo costituito sotto forma di società di capitali o società consortile non saranno considerati ammissibili i progetti presentati da soggetti partecipati per più del 25% da una singola impresa.
5. Il Polo si impegna a stabilire una sede operativa sul territorio regionale.
6. Lo stesso soggetto giuridico può gestire un solo Polo di innovazione.

Art. 7 **Tipologie di costi ammissibili**

1. Sono ammissibili due tipologie di spesa:
 - a) investimenti per la creazione, l'ampliamento e l'animazione del Polo;
 - b) spese destinate al funzionamento per l'animazione del Polo.

a) Investimenti per la creazione, l'ampliamento e l'animazione del Polo

Sono ammissibili le seguenti spese:

- realizzazione impianti tecnologici, rifunzionalizzazione, adeguamento e ampliamento di immobili destinati ad attività di ricerca, innovazione, formazione e trasferimento tecnologico (infrastrutture di ricerca ad accesso aperto quali laboratori, centri di prove, locali destinati alla formazione e al centro di ricerca);
- attrezzature e strumentazioni per attività di ricerca, innovazione, formazione e trasferimento tecnologico;
- infrastrutture di rete a banda larga.

Al riguardo si specifica che:

- a. sono ammissibili l'acquisto e la locazione finanziaria (leasing) di attrezzature e strumentazione dedicate esclusivamente all'attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
- b. sono ammissibili anche le attrezzature informatiche, ivi incluso il software specialistico, funzionali a tali attività.

- c. gli immobili oggetto di rifunzionalizzazione, adeguamento e/o ampliamento devono essere di proprietà del Polo, ovvero nel caso di interventi di rifunzionalizzazione e adeguamento il Polo deve essere titolare alla data di concessione definitiva del contributo di idoneo contratto di locazione di durata non inferiore a 7 anni, nonché di specifica autorizzazione del proprietario dell'immobile all'esecuzione dei lavori oggetto del programma di attività del Polo;
- d. l' ampliamento di immobili esistenti è ammesso nel limite massimo del 20% della superficie esistente al momento della presentazione della domanda.

I beni di cui sopra, per i costi che si intendono imputare al piano di investimento proposto relativamente al presente bando, debbono unicamente riferirsi ad attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico previste dal Programma di attività del Polo.

b) Spese di funzionamento per l'animazione del Polo

Sono ammissibili le seguenti spese:

- azioni di marketing del Polo, in particolare per attrarre nuove imprese nel Polo e favorire la mobilità di ricercatori e capitali;
- gestione delle istallazioni del Polo ad accesso aperte;
- organizzazione di programmi di trasferimento di conoscenze e competenze tecnico-professionali, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo di reti con particolare riferimento alle piattaforme tecnologiche attive sul territorio regionale e in coerenza al contesto comunitario e internazionale.

Al riguardo si specifica che i costi di funzionamento ammissibili, riferibili alle categorie suddette, sono i seguenti:

- a. spese per personale;
- b. spese di trasferta del personale di cui alla lettera a) nella misura massima del 10% del totale del totale delle spese di personale;
- c. spese per consulenze e per prestazioni ad alto contenuto specialistico. Non sono in alcun caso ammesse le consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo e simili. Le consulenze rese al Polo da personale dipendente di soggetti aggregati al Polo sono rendicontabili da quest'ultimo solo in misura corrispondente al costo sostenuto dal componente del Polo e ad esso rimborsato dal Polo;
- d. spese di comunicazione, per la promozione e per l'animazione del Polo (ad es. organizzazione di conferenze, seminari, workshop, realizzazione di pubblicazioni e altro materiale divulgativo, partecipazione ad eventi fieristici).

2. Agli incarichi per consulenze e prestazioni ad alto contenuto specialistico che potranno essere ammessi alle agevolazioni del presente bando, si applicano le seguenti prescrizioni:

- a. sono attivati per prestazioni che non possono essere rese da personale dipendente del Polo ovvero da personale dipendente messo a disposizione dai soggetti aggregati al Polo;
- b. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze del Polo, deve essere strettamente funzionale all'attività dello stesso, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati indicati nel Programma di attività del Polo;
- c. le prestazioni devono essere di natura temporanea e altamente qualificate;
- d. devono essere preventivamente determinati: durata, luogo, oggetto e compenso della consulenza/prestazione;
- e. debbono essere adeguatamente e congruamente motivati e formalizzati in un contratto che disciplini, fra l'altro, dettagliatamente le rispettive prestazioni, la durata, il corrispettivo e le modalità della sua erogazione;

- f. il corrispettivo per tali prestazioni deve essere parametrato su valori di mercato.
4. Per quanto non previsto ai precedenti commi si applicano le norme nazionali in materia di ammissibilità della spesa emanate in applicazione dell'articolo 56 del Regolamento (CE) 1083/2006.

Art. 8

Principi, intensità, forma e ammontare massimo dell'aiuto

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente bando esclusivamente le attività (investimenti e costi di funzionamento) avviate successivamente alla data di ammissione a finanziamento.
2. Per i contributi all'investimento dei Poli di innovazione l'intensità massima di aiuto è pari al 15% del totale dell'investimento ammesso.
3. Se l'aiuto è concesso ad una persona giuridica rientrante nella definizione di PMI, l'intensità massima potrà essere maggiorata nel caso di piccola impresa di 20 punti percentuali e nel caso di media impresa di 10 punti percentuali.
4. Il contributo è concesso solo se sono rispettate le seguenti condizioni:
 - a. l'accesso ai locali, impianti e attività del Polo non deve essere limitato;
 - b. i canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del Polo devono riflettere i relativi costi;
 - c. nel caso di imprese non aggregate al Polo, tali prestazioni sono rese a prezzo di mercato.
5. I contributi al funzionamento per l'animazione dei Poli sono concessi fino al 50% dei costi ammissibili di ogni anno, per un massimo di tre anni.
6. I contributi al funzionamento saranno concessi nella forma di contributo alla spesa effettivamente sostenuta dal Polo.
7. Nel caso di aiuti agli investimenti, è possibile optare per il regime "de minimis". Le agevolazioni saranno, pertanto, riconosciute nel rispetto del Reg. (CE) n. 1998/2006, ovvero ai sensi della decisione della Commissione Europea del 28/05/2009 C(2009)4277 relativa alla notifica N. 248/2009 sugli aiuti temporanei di importo limitato e compatibile ex art. 3 D.P.C.M. 3 Giugno 2009 considerate al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio e finanziario.
8. I suddetti contributi a titolo di aiuti temporanei di importo limitato e compatibile saranno concessi, con un'intensità del 40% e fino ad un massimo di € 500.000.
9. In ogni caso il contributo massimo ammissibile per ciascun progetto non potrà essere superiore ad euro 2.000.000.

Art. 9

Divieto di cumulo

Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 10

Procedura di presentazione e selezione delle candidature

1. Il Polo costituito o costituendo deve presentare una richiesta composta dalla seguente documentazione:
 - a. **domanda di ammissione a finanziamento** sottoscritta dal legale rappresentante del Polo, secondo il modello di cui all'**Allegato 1** al presente bando e accompagnata da:
 1. fotocopia della carta d'identità o del passaporto in corso di validità del firmatario;

2. copia dello statuto del consorzio/società consortile;
3. elenco aggiornato dei consorziati e di eventuali regolamenti interni di funzionamento;
4. autodichiarazione del legale rappresentante del Polo e di tutte le imprese già formalmente aggregate o che intendono formalizzare successivamente l'aggregazione al Polo circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/06;
5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, concernente determinati aiuti di stato dichiarati incompatibili dalla Commissione EEuropea (Dichiarazione "Deggendorf").
- b. (solo per consorzi o società o altri soggetti non ancora costituiti alla data di presentazione della domanda) dichiarazione in carta semplice intestata resa da ciascun soggetto, pubblico e/o privato, che intende aderire al costituendo/a consorzio/società, redatta in conformità allo schema di cui all'**Allegato 2**, a firma del legale rappresentante, con cui si dichiara l'interesse a partecipare al Polo e contenente l'impegno, in caso di ammissione a contributo del Polo stesso, a costituirsi entro il termine fissato dalla comunicazione dell'approvazione dell'intervento da parte della Regione;
- c. **scheda tecnica economico – finanziaria** secondo lo schema di cui all'**Allegato 3**, sottoscritta:
- ii.nel caso di soggetto giuridico costituito, dal legale rappresentante del soggetto stesso;
 - iii. nel caso di soggetto giuridico costituendo, dai legali rappresentanti di tutti i promissari.
2. Tutta la documentazione deve essere presentata **dal 2 maggio 2010 al 15 luglio 2010**, presso Regione Umbria - Servizio Servizi Innovativi alle imprese e diffusione dell'innovazione, Via M. Angeloni n. 61- 06123 Perugia, esclusivamente mediante raccomandata A/R.
3. Sarà selezionata una sola proposta di candidatura per ciascuna delle piattaforme di cui all' **Art. 4**, in base ad apposita graduatoria di merito (sia per piattaforma che assoluta), che sarà sottoposta alla fase negoziale come sotto meglio specificato.
4. Nel caso in cui non pervengano candidature per una determinata piattaforma tecnologica di riferimento, oppure le candidature pervenute non siano ritenute idonee, la procedura di valutazione relativamente a quella piattaforma si intenderà chiusa.
5. La selezione delle proposte progettuali sarà effettuata in due fasi.

Fase 1: Verifica dei requisiti di ammissibilità e selezione delle proposte, articolata nei seguenti momenti:

a) verifica della ricevibilità della domanda e della documentazione in termini di:

- presentazione della domanda e della documentazione entro la scadenza e nelle forme previste dal bando;
- completezza e regolarità della domanda e della documentazione a corredo;

b) verifica dell'ammissibilità formale della domanda relativamente a:

- requisiti soggettivi previsti dal bando in capo al Polo e adesione alla proposta progettuale del numero minimo di imprese costituite in prevalenza da PMI;
- localizzazione e tipologia delle attività proposte coerenti con le prescrizioni del bando;
- compatibilità delle strategie e degli obiettivi del Polo rispetto alle limitazioni oggettive previste dal bando ed alle direttive regionali (settori produttivi, piattaforme tecnologico-applicative, ecc.);

Le verifiche di cui ai precedenti punti a) e b) sono effettuate dal Servizio Servizi innovativi alle imprese e diffusione dell'innovazione.

Costituisce causa di esclusione:

- a) la spedizione della domanda di ammissione alle agevolazione prima ovvero oltre i termini indicati dal presente Bando;
- b) la spedizione della domanda con modalità diverse da quelle sovra specificate (esclusivamente mediante raccomandata ar);
- c) la mancata sottoscrizione in orginale della domanda di ammissione alle agevolazioni da parte del legale rappresentante del Polo in caso di soggetto giuridico costituito, o delle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti dei soggetti promissari in caso di soggetto giuridico costituendo, ovvero la mancata presentazione del docuemnto di identità da parte del legale/i rappresentante/i che la valida la sottoscrizione della domanda/dichirazione medesima/e;
- d) la mancata presentazione della scheda tecnica economico-finanziaria.

Eventuali integrazioni potranno essere richieste dal Servizio sia tramite fax, se indicato in fase di domanda, che tramite raccomandata ar , che individuerà il termine perentorio entro cui produrle.

Il termine per la conclusione delle fasi di cui alle lettere a) e b) è di giorni 60 dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione.

Verranno sottoposte alla successiva fase c) solo le domande che avranno positivamente superato le fasi a) e b).

c) valutazione di merito delle proposte presentate, secondo i criteri seguenti:

Criteri	Elementi	Punteggio (fino a....)
Validità ed attendibilità degli obiettivi strategici del progetto	<ul style="list-style-type: none"> - grado di adeguatezza e di rispondenza del progetto rispetto alla domanda di ricerca ed innovazione attuale e potenziale - programmi di ricerca, sviluppo ed innovazione che il Polo si propone di perseguire quali obiettivi principali della sua attività, con particolare riferimento alla valorizzazione e all'attrazione di capitale umano; - adeguatezza delle metodologie, delle dotazioni infrastrutturali (in essere o in progetto) e delle professionalità che si intende attivare; - adeguatezza delle capacità gestionali rispetto agli obiettivi da raggiungere e all'esigenza di promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico e all'attrazione di imprese 	25 15 10 10
Affidabilità dei soggetti proponenti	<ul style="list-style-type: none"> - adeguatezza delle competenze coinvolte - eventuali esperienze pregresse nella gestione di attività di diffusione e supporto all'innovazione - capacità tecnico-economica 	10 10 10
Ricadute industriali	- analisi degli effetti della realizzazione del progetto in termini di crescita economica ed occupazionale	10
Punteggio massimo		100

6. E' prevista una maggiorazione del punteggio nei seguenti casi:

- maggiorazione del 20% per la presenza nel Polo di Università e Centri di ricerca;
- maggiorazione del 10% per "Acquisito e provato impegno alla collaborazione da parte di enti ed istituzioni scientifiche e/o di ricerca, di livello regionale, nazionale e internazionale";
- maggiorazione del 10% per "presenza di imprese nella rete che aderiscono ad iniziative progettuali interregionali e/o internazionali (al fine della dimostrazione di tale condizione

l'impresa richiedente il contributo dovrà fornire copia dell'atto di costituzione dell'ATI o del consorzio o copia dei protocolli di intesa sottoscritto per l'iniziativa interregionale, o ogni altro documento che dimostri tale partecipazione”;

- maggiorazione del 5% per “Eventuale integrazione con altri interventi previsti dalla programmazione regionale”.

7. La valutazione di cui alla precedente lettera c) è effettuata da un Comitato di valutazione appositamente istituito, che provvederà a sottoporre al Servizio competente una proposta di graduatoria articolata per punteggi.

8. Sulla base delle risultanze della valutazione nelle forme sopra descritte, sarà definita una graduatoria per piattaforma e, quindi, una graduatoria assoluta.

9. Il provvedimento di ammissione o di non ammissione alla fase successiva è comunicato agli interessati.

10. Relativamente alla **Fase 1** lett. c):

- il termine per la conclusione della procedura è di 45 giorni dalla conclusione delle precedenti fasi a)e b);
- il Comitato di valutazione può richiedere, per il tramite del Servizio competente, ulteriori elementi di approfondimento, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio dei partecipanti;
- qualora il Comitato di valutazione nel corso dell'istruttoria richiedesse, anche a mezzo fax, l'integrazione della documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, e che queste non pervenissero nei termini indicati, la proposta progettuale risulterà esclusa.

11. Tra le proposte ammesse alla fase successiva e l'Amministrazione regionale (di seguito Amministrazione) sarà instaurata una fase negoziale in contraddittorio per il perfezionamento e il completamento della proposta.

12. L'ammissione alla successiva fase di valutazione non vincola l'Amministrazione all'assegnazione definita del contributo.

Fase 2: Fase negoziale

13. In tale fase viene instaurato un momento negoziale, mediante incontri, finalizzato in particolare alla precisazione dei contenuti ed alla ulteriore qualificazione della proposta presentata attraverso un apposito Programma Operativo di Dettaglio (Allegato 5) che conterrà particolari riferimenti a:

- adesione delle imprese al polo;
- caratteristiche ed articolazioni del progetto in attività;
- puntualizzazione di aspetti del business plan;
- ogni altra necessità di qualificazione ed implementazione della proposta progettuale.

14. Tale attività potrà riguardare anche l'eventuale integrazione della proposta progettuale selezionata con altre proposte progettuali presentate per la stessa piattaforma tecnologico-applicativa, collocatesi in posizione non utile per la successiva fase negoziale, ma comunque valide ed efficaci al rafforzamento della proposta in questione e del relativo Programma di attività.

15. Sulla base del Programma Operativo di Dettaglio che sarà presentato al termine della fase negoziale, verrà individuato il contributo riconoscibile per ciascun Polo.

16. La concessione definitiva dei contributi per le proposte progettuali selezionate come sopra è effettuata nel limite della dotazione finanziaria complessiva del presente bando.

17. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento, il Polo dovrà formalmente comunicare l'accettazione.

Art. 11 **Assistenza tecnica**

2. L'Amministrazione, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del bando e la conclusione dell'istruttoria delle proposte, può svolgere attività seminariali, formative e informative volte a promuovere la conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche dei Poli di innovazione secondo le norme e gli indirizzi comunitari, avvalendosi di esperti di levatura nazionale e internazionale compresi quelli dell'Agenzia Nazionale per l'Innovazione.
3. L'Amministrazione, a seguito dell'avvio dei progetti approvati, può organizzare attività seminariali e/o formative volte a promuovere la conoscenza delle opportunità per le imprese e per i ricercatori derivanti dallo sviluppo delle conseguenti attività.

Art. 12 **Relazioni tecnico-economiche sulle attività del Polo**

1. Il Polo ammesso a contributo deve presentare semestralmente apposita relazione illustrativa contenente informazioni qualitative e quantitative relative allo svolgimento delle attività programmate.
2. La relazione dovrà descrivere:
 - le attività realizzate;
 - il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, gli eventuali scostamenti rispetto al programma originario e le ragioni di tali scostamenti;
 - il grado di utilizzo delle risorse umane e tecniche nelle attività realizzate;
 - i rapporti con soggetti operanti nel Polo.
3. La mancata presentazione della relazione annuale comporta la revoca del contributo concesso.

Art. 13 **Verifiche sul funzionamento dei Poli**

1. L'Amministrazione, sulla base delle relazioni di cui al precedente **art. 11**, effettua le corrispondenti verifiche.
2. Tali verifiche sono tese a riscontrare il grado di attuazione del Programma di attività contenuto nella proposta progettuale approvata ed il corretto ed efficace funzionamento del Polo.
3. Per tali attività, l'Amministrazione si avvale del Comitato di valutazione, già utilizzato nell'ambito della selezione delle proposte progettuali, anche integrabile con soggetti esterni all'Amministrazione per particolari necessità.
4. L'Amministrazione valuta, fra l'altro, tipologia, quantità e qualità delle prestazioni rese direttamente dal Polo o fruite dalle imprese del Polo tramite il supporto o l'intermediazione dello stesso, il raggiungimento degli obiettivi operativi programmati, la capacità del Polo di far fronte agli impegni assunti nei confronti delle imprese e dei terzi, nonché di auto-sostenersi.
5. In esito a tali verifiche, l'Amministrazione può concordare, con il Polo, la ridefinizione del programma di attività e del Programma Operativo di Dettaglio.
6. Qualora, in base alle verifiche periodiche, si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici ovvero l'oggettiva impossibilità di raggiungerli, o comunque, un non corretto ed efficiente funzionamento del Polo ed a ciò non possa ovviarsi mediante la ridefinizione del Programma di attività o mediante interventi sull'organizzazione e gestione del Polo, l'Amministrazione può disporre l'interruzione dei finanziamenti programmati.
7. In tal caso è fatta salva l'erogazione delle somme dovute a titolo di contributo per fasi di attività organiche e funzionali riferite ai costi di funzionamento già realizzate ed esposte nell'ambito di rendicontazioni approvate.

8. I Poli indicano annualmente conferenze pubbliche e altre attività per la diffusione delle informazioni sull’andamento dell’attività.

Art. 14

Forma e modalità di erogazione dei finanziamenti

Il finanziamento è erogato in forma di contributo in conto impianti e di contributo alla spesa.

1.1. *Prima quota di contributo*

1. La prima quota, pari al 35% del contributo pubblico assegnato, potrà essere erogata:

- sia a titolo di anticipazione che a stato di avanzamento, a scelta del beneficiario per i contributi all’investimento;
- solo a stato di avanzamento per i contributi al funzionamento.

2. Nel caso in cui il Polo intenda richiedere la prima quota di contributo a titolo di anticipazione, alla richiesta di erogazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo anticipato secondo il facsimile che verrà messo a disposizione dall’Amministrazione;
- certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in originale, di data non anteriore a 6 mesi, con indicazione che nei confronti del beneficiario non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali, e corredata della dicitura antimafia;
- documento unico di regolarità contributiva – DURC, ai sensi dell’art. 10, comma 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge n. 248/2005.

3. Nel caso in cui i Poli intendano richiedere la prima quota di contributo a stato di avanzamento, dovranno dimostrare la effettiva realizzazione di un ammontare di spesa in misura non inferiore al 35 % delle spese ammissibili.

Alla richiesta dovrà essere allegato:

- a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese in originale, di data non anteriore a 6 mesi, con indicazione che nei confronti del beneficiario non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali, e corredata della dicitura antimafia;
- b) documento unico di regolarità contributiva – DURC, ai sensi dell’art. 10, comma 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge n. 248/2005;
- c) elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili, nell’ambito del programma di spesa oggetto del finanziamento, ordinato per singola categoria di spesa ammissibile, secondo la data di emissione delle fatture stesse o del documento probatorio equivalente e numerato progressivamente;
- d) elenco dei pagamenti effettuati, ordinato come nell’elenco di cui sub c), contenente i riferimenti ai giustificativi di spesa e l’indicazione delle modalità di pagamento;
- e) copia dei bonifici bancari/postali relativi ai pagamenti effettuati;
- f) fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari alla quota di contributo richiesto secondo il facsimile che verrà messo a disposizione dall’Amministrazione.

1.2. *Successive quote di contributo*

Ulteriori quote di contributo, fino all’75% del contributo concesso, saranno erogate dall’Amministrazione in misura corrispondente all’entità di stati di avanzamento lavori approvati non inferiori al 20% del totale della spesa ammessa, dietro presentazione di specifica richiesta. Tali quote di contributo saranno assegnate a seguito della verifica circa l’effettività delle spese rendicontate.

Allegata alla richiesta dovrà essere presentata la documentazione di cui alle lettere da a) a f) del precedente capoverso 1.1.

1.3. Saldo del contributo

Il saldo del contributo, sarà erogato dietro presentazione di apposita richiesta e della rendicontazione finale di spesa, da produrre, pena la revoca del contributo entro e non oltre 2 mesi dalla data di ultimazione del Programma di attività del Polo.

La rendicontazione finale di spesa, di cui al successivo art. 15, è composta, per la parte economica, dalla documentazione elencata nel precedente capoverso 1.1.

Il saldo del contributo verrà erogato, in caso di esito favorevole delle verifiche relative alla documentazione e a quanto stabilito al precedente art. 13.

Art. 15

Modalità e termini di rendicontazione dei Poli

La rendicontazione finale dovrà essere redatta secondo il modello che sarà reso disponibile a seguito della definizione del Programma Operativo di Dettaglio.

Il Servizio Servizi innovativi alle imprese e diffusione dell’Innovazione procederà alla verifica della documentazione finale di rendicontazione.

Tale verifica sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione finale presentata e delle verifiche periodiche effettuate e se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso il beneficiario, sia la corrispondenza del Programma di attività realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento.

Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (es.: atti, contratti, documentazione degli impegni e della spesa, etc.) dovrà essere tenuta a disposizione per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni da parte dell’Amministrazione Regionale e di altri soggetti in conformità con quanto previsto dall’art. 90 del Reg. 1083/2006 e dell’art. 19 del Reg. 1828/2006 mantenendo a disposizione della Regione e dello Stato centrale e delle Autorità comunitarie sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per i tre anni successivi alla chiusura del POR ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3 del Regolamento medesimo.

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario/postale.

Art. 16

Validità temporale della misura d’aiuto

I Programmi di attività finanziati con le risorse del presente bando non potranno avere una durata superiore a 36 mesi, decorrenti dall’avvio delle attività.

Art. 17

Connessione con altre misure di intervento del P.O.R. FESR 2007-2013

Oltre che la possibilità di usufruire dei servizi e delle infrastrutture forniti o messi a disposizione dal Polo a prezzi di costo, l’aggregazione delle imprese ad un Polo di innovazione potrà consentire, nell’ambito di appositi bandi, il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Analogamente, potranno essere attivate misure di contributo a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese aggregate ai Poli.

Art. 18**Controlli e revoche del contributo**

1. L'Amministrazione curerà lo svolgimento di verifiche e controlli sulla esecuzione da parte del Polo di innovazione di quanto indicato nel Programma ammesso a finanziamento.
2. Si potrà procedere alla revoca (totale o parziale) dei contributi concessi nei seguenti casi:
- a) interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili al beneficiario, sulla base anche di quanto previsto all'art. 13 c.7;
 - b) qualora il beneficiario non destini l'intero contributo agli scopi che ne motivarono l'ammissione a finanziamento;
 - c) nel caso in cui i beni acquistati con il contributo siano alienati, ceduti o distratti nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto/investimento;
 - d) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli eseguiti emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti, dal bando, dal provvedimento di ammissione a finanziamento, o dalla normativa di riferimento, ovvero quando si accerti che il Polo non è in grado di rispettare gli obiettivi del Programma ammesso a finanziamento;
 - f) nel caso in cui a seguito di verifiche posteriori alla rendicontazione finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
 - g) in caso di fallimento, liquidazione o assoggettamento del Polo ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 5 anni dalla conclusione del Programma di investimento;
 - h) in caso di trasferimento al di fuori del territorio regionale delle infrastrutture e dei beni strumentali ad essa connessi;
 - i) qualora il Polo non consenta l'effettuazione dei controlli o non produca la documentazione a tale scopo necessaria;
 - l) qualora il Polo non fornisca i dati e le informazioni per il monitoraggio operativo del Programma.
3. Nei casi di restituzione delle somme indebitamente introitate, l'importo da restituire dovrà essere maggiorato sia degli interessi pari al tasso di riferimento determinato ai sensi di legge, sia i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero delle somme erogate e revocate.

Art. 19**Monitoraggio**

Il Polo è tenuto a fornire all'Amministrazione, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del Programma ammesso a finanziamento, con periodicità richiesta, secondo le modalità che saranno comunicate a seguito della concessione del contributo.

Art. 20**Tutela della privacy**

1. I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dall'Amministrazione per il perseguitamento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
2. Qualora l'Amministrazione debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Art. 21
Clausola Deggendorf

1. Gli contributi previsti dal presente bando non possono essere concessi a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato contributi di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
2. L'Amministrazione, pertanto, attenendosi a quanto disposto dall'art. 1, comma 1223 della legge 27/12/2006 n. 296 come ad oggi regolamentato dal relativo DPCM, del 23 maggio 2007, (in GURI serie generale n. 160 del 12/7/2007), in applicazione della giurisprudenza Deggendorf, richiede la sottoscrizione della dichiarazione ivi prevista.

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Stampa S.T.E.S. s.r.l. - 85100 - Potenza
